

## **ENPAM FONDO GENERALE QUOTA B - DENUNCIA REDDITI LIBERA PROFESSIONE**

**a cura di  
Marco PERELLI ERCOLINI e Alfonso CELENZA**

A fine luglio l'appuntamento con la denuncia dei redditi da libera professione per il medico e l'odontoiatra all'ENPAM - Fondo generale Quota B. E, quindi, il solito interrogativo: quali redditi vanno denunciati tramite l'apposita modulistica, con allegata la busta, inviata dalla Fondazione ai medici e agli odontoiatri (modello D) o on line o tramite inoltro postale (Fondazione ENPAM - Servizio Contributi e attività ispettiva - CP 7216 - 00162 ROMA)?

Va premesso che la legge di riforma previdenziale del 1995, conosciuta come riforma Dini, ha reso obbligatoria la contribuzione previdenziale per tutti i cittadini su ogni introito da lavoro, indipendentemente anche se titolari di trattamenti di pensione. Veniva fatta eccezione per gli allora titolari di pensione, età anagrafica compresa tra i 60 e i 65 anni che ne avessero fatta domanda di esenzione ovvero con manifestazione espressa di volontà concludente nel periodo 1995-2000.

Pertanto attualmente per ogni corrispettivo secondario a lavoro, abituale o occasionale, va versato il contributo previdenziale o alla Cassa di appartenenza oppure alla gestione separata INPS.

Premesso che in passato molte Casse previdenziali avevano esonerato dalla contribuzione i propri pensionati, ora tale norma derogatoria è stata annullata.

Va anche tenuto presente che il contributo sui redditi da attività libero-professionale di natura medico-odontoiatrica va pagato obbligatoriamente, ma a un solo ente (caso tipico è quello degli specializzandi che per legge sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale nella Gestione Separata INPS e non conseguentemente all'ENPAM, pur essendo l'attività finalizzata all'apprendimento professionale in medicina o odontoiatria e quindi un reddito per attività professionale sanitaria che per altri settori va versata all'ENPAM-Fondo generale quota B).

Ma, allora, quali somme vanno ora denunciate all'ENPAM? Per l'ENPAM sono imponibili tutti i redditi da libera professione al netto delle spese sostenute per produrlo, incassati nel 2012, se pari o superiori a una certa soglia, non già soggetti ad altra contribuzione previdenziale (esempio i corrispettivi percepiti dai medici per attività in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale già assoggettati alla fonte mediante con trattenuta previdenziale poi versata nel loro Fondo Speciale).

Per quest'anno, la quota esente è il corrispettivo del reddito già assoggettato alla quota A e precisamente per i medici e gli odontoiatri iscritti all'Ordine (e conseguentemente all'ENPAM nel Fondo generale) infraquarantenni o con quota A ridotta è pari a euro 5.651,12, mentre per gli ultraquarantenni e con quota intera è pari a euro 10.436,48. Ne deriva che i titolari di pensione ENPAM del Fondo generale non versando più alcuna contribuzione per la Quota A sono tenuti a dichiarare l'eventuale reddito libero professionale, qualunque sia la cifra, che andrà assoggettato al prelievo o con aliquota intera (quest'anno 12,50%) o, ad opzione, con aliquota pari al 50% dell'aliquota intera (per quest'anno 6,25%); per i pensionati non è ammessa l'aliquota ridotta del 2% (articolo 18 comma 11 del DL 98/2011 convertito in legge 11/2011).

<b>CONTRIBUENTI OBBLIGATI</b>	
<b>Liberi professionisti</b>	Redditi percepiti per attività in libera professione o attività istituzionali area medica-odontoiatrica.
<b>Associati in partecipazione</b>	Per prestazioni lavorative area medica-odontoiatrica (quadro RH del mod.Unico2013).
<b>Medici convenzionati col S.S.N.</b>	Redditi percepiti per attività in libera professione o attività istituzionali area medica-odontoiatrica (detratte le spese per produrlo).
<b>Medici dipendenti pubblici (ospedalieri e universitari)</b>	I medici ospedalieri per l'attività intramuraria o attività occasionali per l'Azienda (gettoni di presenza, consulenze, guardie in extraorario, ecc. non già sottoposti a contribuzione previdenziale) debbono versare il contributo previdenziale del 12,50% oppure nella forma ridotta del 2% all'ENPAM di quanto evidenziato nel CUD-parte B- dati fiscali- punto 2. Per i professori universitari anche eventuali redditi per attività di ricerca o convenzioni stipulate con l'Università, comunque evidenziati nel CUD (punto 2).
<b>Medici dipendenti privati</b>	Redditi percepiti per attività in libera professione previa accordo col datore di lavoro.
<b>Medici con collaborazioni (coordinata e continuativa e a progetto)</b>	Redditi per attività medico-odontoiatrica in co.co.co. oppure a progetto come evidenziati dal CUD rilasciato dal datore di lavoro (parte B punti 1)
<b>Medici del Corso di formazione in Medicina generale</b>	Borse di studio (come evidenziato nel CUD parte B punti 1) con possibilità di richiesta alla contribuzione ridotta del 2%.
<b>Titolari di borse di studio</b>	Borse di studio attinenti all'area medico-odontoiatrica (evidenziate dal sostituto di imposta nel CUD parte B punto1).
<b>Lavoratori autonomi occasionali</b>	Prestazioni occasionali (Congressi e convegni, consulenze tecniche d'ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, attività di docenza occasionale, ecc. - prestazioni denunciate ai fini fiscali nel quadro RL)
<b>Specializzandi</b>	Per il DLgs 368/1999 gli specializzandi sono inquadrati nella Gestione Separata INPS e pertanto non sono tenuti al pagamento della contribuzione all'ENPAM
<b>Pensionati</b>	Per i titolari di pensione del Fondo Generale con introiti da attività libero-professionale o assimilata esiste l'obbligo di denuncia e quindi di contribuzione su tutto il reddito professionale, indipendentemente dalla cifra cioè senza l'esenzione agganciata ai versamenti della Quota A. Inoltre per espressa norma di legge (articolo 18 comma 11 del DL 98/2011 convertito in legge 11/2011) non è ammessa la quota ridotta del 2%, ma, a opzione, all'aliquota pari al 50% dell'aliquota normale, con revisione d'ufficio dell'assegno di pensione ogni terzo anno in base ai nuovi contributi versati.

#### **I COMPENSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI NON VANNO ALLA GESTIONE SEPARATA**

Con la circolare 5/2011 l'INPS chiarisce che i redditi dei professionisti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di categoria o degli enti di previdenza della categoria (ENPAM per i medici), concorrono alla attività professionale e non sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata INPS, dovendo essere assoggettati invece al prelievo contributivo della gestione previdenziale di appartenenza. Infatti l'incarico è attribuito proprio in ragione della attività abitualmente resa e in quanto iscritto allo specifico Ordine professionale.

Quali sono dunque le principali fattispecie dei redditi da dichiarare, sui quali esiste l'obbligo contributivo?

1. redditi da libera professione pura per attività individuale e associata anche se a carattere occasionale;
2. redditi derivanti da collaborazioni o contratti a progetto a carattere sanitario;
3. redditi connessi alla competenza professionale medica o odontoiatrica per partecipazioni a
  - a. convegni, seminari, congressi, ecc.;
  - b. attività di docenza a corsi di formazione, di diplomi universitari, di specializzazione;
  - c. consulenze tecniche d'ufficio;
  - d. attività di ricerca in campo medico-odontoiatrico;
  - e. partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di categoria o degli enti di previdenza della categoria (con esclusione di attività in veste di dirigente sindacale);
  - f. collaborazione professionale medica o odontoiatrica a giornali o riviste.
4. attività libero professionale autorizzata in intra o extra moenia;
5. attività a pagamento svolte con autorizzazione o convenzioni dall'ospedaliero o dall'universitario in altra azienda del SSN o in altre strutture non accreditate (attività di consulenza o di ricerca);
6. attività svolte dall'ospedaliero nella propria azienda in extraorario per prestazioni aggiuntive (es. servizi di guardia notturna, ecc.);
7. borse di studio (le borse di studio per il Corso di formazione in medicina generale scontano la possibilità alla contribuzione ridotta, ora al 2% sulla parte eccedente la franchigia dovuta alla contribuzione della quota A del Fondo generale), con esclusione al trattamento economico dei medici in formazione (specializzandi) inquadrato previdenzialmente nella Gestione separata INPS;
8. utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.